



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

## **DECRETO DELEGATO 16 dicembre 2022 n.168**

*(Ratifica Decreto Delegato 5 dicembre 2022 n.161)*

### **Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il Decreto Delegato 5 dicembre 2022 n.161 – Emissione di Titoli del Debito Pubblico – Repubblica di San Marino, tasso fisso 1,50%, 31 dicembre 2037 - promulgato:*

*Visti gli articoli 3, comma 2 della Legge 22 dicembre 2021 n.207 e 3, comma 4 della Legge 24 giugno 2022 n.94;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.19 adottata nella seduta del 28 novembre 2022;*

*Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 15 dicembre 2022;*

*Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.5 del 15 dicembre 2022;*

*Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 comma 3 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 5 dicembre 2022 n.161 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:*

## **EMISSIONE DI TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO – REPUBBLICA DI SAN MARINO, TASSO FISSO 1,50%, 31 DICEMBRE 2037**

### **Art. 1** *(Emissione)*

1. E' disposta l'emissione di titoli del debito pubblico denominati "Repubblica di San Marino, tasso fisso 1,50%, 31 dicembre 2037".

### **Art. 2** *(Caratteristiche dei titoli del debito pubblico)*

1. I titoli del debito pubblico di cui all'articolo 1 hanno le seguenti caratteristiche:
  - Tipologia: titoli del debito pubblico a tasso fisso, con pagamento periodico di interessi in forma di cedole annuali posticipate e con rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, ovvero anticipatamente, in caso di esercizio della facoltà di rimborso anticipato totale o parziale da parte dell'Emittente;
  - Emittente: Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino;
  - Valuta di denominazione: euro;

- Valore nominale complessivo massimo dell'emissione: 55.024.000,00;
- Valore nominale unitario del titolo non frazionabile: 1.000,00;
- Numero massimo di titoli oggetto di emissione: 55.024;
- Data di godimento iniziale: 1 gennaio 2023;
- Data di scadenza: 31 dicembre 2037;
- Durata: anni 15;
- Data di regolamento dell'assegnazione dei titoli: 30 dicembre 2022;
- Prezzo di emissione: 100,00 per cento del valore nominale unitario;
- Prezzo di rimborso a scadenza: 100,00 per cento del valore nominale unitario;
- Frequenza pagamento cedola: annuale;
- Data di pagamento cedola: 31 dicembre di ogni anno di durata dell'emissione o, se non lavorativo, primo giorno lavorativo immediatamente successivo, senza riconoscimento di alcuna maggiorazione di interessi;
- Tasso cedolare nominale annuo lordo: tasso fisso 1,50 per cento annuo lordo;
- Convenzione di calcolo: actual/actual;
- Prezzo di rimborso anticipato (eventuale): 100 per cento del valore nominale rimborsato;
- Codice ISIN: il codice ISIN è comunicato con Delibera del Congresso di Stato.

### **Art. 3**

*(Agente pagatore)*

1. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino, in qualità di agente pagatore, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera d) della Legge 29 giugno 2005 n.96, interviene, per conto dell'Emittente, nel regolamento delle operazioni di assegnazione, di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli del debito pubblico di cui al presente decreto delegato.
2. Il pagamento delle cedole e il rimborso a scadenza, sono eseguiti dall'agente pagatore previa messa a disposizione delle somme necessarie da parte dell'Emittente.
3. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino regola le operazioni di cui ai commi 1 e 2 sui conti intrattenuti presso la stessa Banca Centrale dai soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui alle lettere A e D dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165 che aderiscono direttamente al servizio di deposito centrale di titoli operato dalla medesima Banca Centrale e al sistema di regolamento titoli gestito dalla stessa.

### **Art. 4**

*(Dematerializzazione, depositario centrale e regime di circolazione)*

1. I titoli del debito pubblico previsti dal presente decreto delegato sono "al portatore" ed emessi in forma dematerializzata ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n.8.
2. Il servizio di deposito centrale dei titoli è affidato alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
3. Il trasferimento dei titoli del debito pubblico avviene unicamente tramite la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, quale depositario centrale dei medesimi, e i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui alle lettere A e D dell'Allegato 1 alla Legge n.165/2005 che aderiscono direttamente al servizio di deposito centrale di titoli operato dalla stessa Banca Centrale e al sistema di regolamento titoli gestito dalla stessa.

### **Art. 5**

*(Modalità di assegnazione dei titoli del debito pubblico)*

1. I Titoli del debito pubblico di cui al presente decreto delegato, sono riservati in emissione alla Società di Gestione degli Attivi ex BNS S.p.A., a cui vengono assegnati alla data di regolamento di cui all'articolo 2.

2. L'assegnazione è effettuata mediante accredito dei titoli sull'apposito conto di deposito titoli intrattenuto presso la Banca Centrale dal soggetto autorizzato di cui all'articolo 4, comma 3 incaricato dalla Società di Gestione degli Attivi ex BNS S.p.A. a intervenire nell'operazione di assegnazione.

## **Art. 6** *(Rimborso)*

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il rimborso dei titoli del debito pubblico avviene al 100 per cento del valore nominale unitario in un'unica soluzione alla data di scadenza degli stessi.
2. È facoltà dell'Emittente procedere al rimborso anticipato, totale o parziale dei titoli emessi, contestualmente alla data di pagamento di ciascuna cedola annuale, con preavviso di almeno 30 giorni lavorativi secondo il calendario TARGET2.
3. L'eventuale rimborso anticipato è effettuato al 100,00 per cento del valore nominale rimborsato.
4. L'eventuale rimborso anticipato parziale è effettuato tramite riduzione del valore nominale unitario di ciascun titolo del debito pubblico emesso e comunque per un importo non inferiore al 10 per cento o per multipli del 10 per cento del valore nominale emesso.
5. Dalla data di rimborso totale a scadenza o anticipato, totale o parziale, i titoli del debito pubblico cessano di maturare interessi sul valore nominale rimborsato.
6. Il rimborso dei titoli del debito pubblico avviene per il tramite dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui alle lettere A e D dell'Allegato 1 alla Legge n.165/2005, che aderiscono direttamente al servizio di deposito centrale di titoli operato dalla Banca Centrale e al sistema di regolamento titoli gestito dalla stessa.
7. L'eventuale rimborso anticipato, totale o parziale, avviene conformemente a quanto stabilito dai bilanci di previsione o dalle leggi di variazione del bilancio di previsione dello Stato che ne prevedono le modalità, l'ammontare e la copertura finanziaria.
- 7 bis. Le entrate derivanti da distribuzione degli attivi da parte della Società di Gestione Attivi ex BNS nei confronti dello Stato dovranno essere destinate ai rimborsi anticipati di cui al precedente comma 7.

## **Art. 7** *(Mercato di negoziazione)*

1. I titoli del debito pubblico di cui al presente decreto delegato non saranno negoziati in mercati regolamentati.
2. I soggetti autorizzati di cui all'articolo 4, comma 3, conformemente agli impegni assunti nell'accordo concluso con l'Emittente, gestiscono un mercato secondario, che non prevede comunque l'impegno all'acquisto in contropartita diretta, per la negoziazione dei titoli del debito pubblico di cui al presente decreto delegato. Gli stessi forniscono inoltre adeguate forme di trasparenza e informativa nei confronti del pubblico in merito alla gestione e al funzionamento dello stesso mercato, specie riguardo alle negoziazioni eseguite e ai relativi prezzi.

## **Art. 8** *(Regime fiscale)*

1. Gli interessi e gli altri redditi derivanti dai titoli del debito pubblico di cui al presente decreto delegato sono esenti dall'Imposta Generale sul Reddito.

**Art. 9**  
*(Foro competente)*

1. Per qualsiasi contestazione inerente ai titoli del debito pubblico di cui al presente decreto delegato è competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria sammarinese.

**Art. 10**  
*(Norme Finali)*

1. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino, in qualità di agente pagatore e depositario centrale dei titoli del debito pubblico, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto delegato, fornisce, anche utilizzando i sistemi di comunicazione interbancaria, le istruzioni inerenti alla gestione operativa dell'emissione, in particolare riguardo all'assegnazione, al trasferimento, al rimborso dei titoli e al pagamento delle cedole.
2. Le comunicazioni agli obbligazionisti e le informazioni riguardanti i titoli del debito pubblico di cui al presente decreto delegato sono rese disponibili tramite pubblicazione su almeno un quotidiano locale, sul sito della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio e sul sito della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 16 dicembre 2022/1722 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Maria Luisa Berti – Manuel Ciavatta*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Elena Tonnini*